



IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza cartolare del 16.01.2026 e promossa da

Parte_I (C.F. *C.F._I*) elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende assieme all'avv. [REDACTED] giusta procura in atti, dichiaratisi antistatari

-PARTE ATTRICE -

contro

CP_I (C.F. *P.IVA_I*) elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti

- PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: responsabilità dell'intermediario finanziario

CONCLUSIONI: come da note e atti difensivi.

Considerazioni in fatto e diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_I* conveniva in giudizio *CP_I* al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni "piaccia all'Ill.mo Tribunale di Matera adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: *Accertare e dichiarare che nella piattaforma digitale della *CP_I* dei prodotti

finanziari accessibili al *Parte_1* veniva indicato tra gli altri prodotti finanziari il Titolo *[REDACTED]*” (di seguito anche “3OIL”);

*Accertare e dichiarare che il titolo *[REDACTED]* è un prodotto finanziario ad elevato rischio e complessità emesso dalla società *[REDACTED]* e appartenente alla categoria degli ETC (Exchange -Traded Commodity) a leva 3x, il cui obiettivo è quello di generare un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell’indice *[REDACTED]* (c.d. benchmark).

* Accertare e dichiarare che per le intrinseche caratteristiche il titolo “*Pt_2* rientra nell’elenco di strumenti finanziari complessi che la *CP_2* , con Comunicazione n. 0097996 del 22.12.2014, ha espressamente dichiarato non negoziabili da parte di clienti retail e consumatori, come il sig. *Parte_1* e che pertanto trattandosi di un prodotto finanziario ad alto rischio non poteva essere inserito nella piattaforma dei prodotti finanziari accessibili al profilo retail dell’istante.

*Accertare e dichiarare che l’Intermediario non effettuava una adeguata valutazione sui prodotti finanziari complessi non in linea con il profilo del *Parte_1* e che venivano inseriti sulla piattaforma on line accessibile all’istante, violando gli obblighi di informazione nei confronti del correntista ed ingenerando nello stesso l’aspettativa di poter trattare strumenti finanziari ad alto rischio come il *Pt_2*

* Accertare e dichiarare la responsabilità dell’Intermediario nei confronti dell’attore per aver disatteso ogni obbligo informativo e di consulenza su di esso gravante, sia ai sensi di Legge (art. 21 TUF, art. 1838, 1175, 1375 c.c.), sia per la normativa contrattuale dal medesimo predisposta.

* Accertare e dichiarare che la perdita economica subita dal signor *Parte_1* in conseguenza della condotta inadempiente dell’Intermediario è pari ad euro 693.585,98 corrispondente alla differenza tra il capitale investito nell’acquisto del titolo “*Pt_2* , pari ad euro 727.557,73, atteso che il valore del rimborso liquidato per i medesimi titoli era pari ad euro 33.971,75.

*Accertare e dichiarare che il danno patito in conseguenza della condotta inadempiente della *CP_1* convenuta, ammonta ad euro 500.000,00,

E per l’effetto

* Condannare la convenuta parte al pagamento/rifusione in favore del sig. *[...]* *Parte_1* della somma pari ad euro 693.585,98 corrispondente alla differenza tra il

capitale investito nell'acquisto del titolo "Pt_2", pari ad euro 727.557,73, ed il valore del rimborso liquidato per i medesimi pari ad euro 33.971,75, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà a determinarsi nel corso del giudizio.

* Condannare la convenuta parte al risarcimento in favore del sig. *Parte_1*

[...] del danno patito in conseguenza della condotta inadempiente della medesima, che viene qui quantificato nell'importo pari ad euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo, con espressa riserva di agire per gli ulteriori danni subiti e subendi dall'istante.

* Condannare in via subordinata la *CP_1* convenuta al risarcimento in favore del sig. *Parte_1* del danno patito in conseguenza della condotta inadempiente della medesima nella minore o maggiore somma che verrà a determinarsi nel corso del presente giudizio ovvero che l'adito tribunale vorrà liquidare ex art. 1226 c.c.

*Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori per dichiarato anticipo".

A sostegno della propria pretesa, l'attore deduceva:

- che nell'anno 2011 aveva sottoscritto con *CP_1* il contratto n. [REDACTED] "per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari rivolto ai clienti al dettaglio" relativo al conto deposito titoli n. [REDACTED] e al collegato conto corrente n. [REDACTED];
- che veniva classificato come "cliente al dettaglio";
- che, nel medesimo anno, richiedeva l'attivazione del servizio *Trading online*;
- che veniva abilitato alla gestione-compravendita tramite *trading online* di strumenti finanziari via internet selezionati e messi a disposizione dalla *CP_1* su una piattaforma digitale;
- che su tale piattaforma, nonostante le comunicazioni della *CP_2* n. [REDACTED] del 2014 (doc. 8 fascicolo attoreo), venivano distribuiti prodotti finanziari non in linea con il profilo di cliente retail in quanto troppo complessi e rischiosi;
- che, tra i prodotti accessibili, vi era il Titolo [REDACTED] [REDACTED] (di seguito anche "[REDACTED]");

- che, nel corso del primo trimestre del 2020, il *Parte_1* acquistava n. 2.250.000 titoli "*Pt_2*", avente ISIN [REDACTED], per un esborso complessivo, comprensivo di commissioni, pari ad euro 727.557,73 (doc. 3 fascicolo attoreo);
- che il titolo "3OIL" era un prodotto finanziario ad elevato rischio e complessità emesso dalla società [REDACTED] e appartenente alla categoria degli ETC (*Exchange -Traded Commodity*) a leva 3x il cui obiettivo era quello di generare un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell'indice "*NASDAQ Commodity Crude Oil Er*";
- che non veniva messo a disposizione il Kid [REDACTED] cioè il documento informativo sulla natura e complessità del prodotto;
- che la *CP_2* aveva dichiarato non negoziabili da parte di clienti retail e consumatori strumenti finanziari complessi con il [REDACTED];
- che, in data 03.09.2020, la società emittente i titoli dichiarava la risoluzione anticipata con restituzione di euro 33.971,75 (doc. 4 e 7 fascicolo attoreo);
- che, in data 10.03.2020, l'attore inviava a *CP_1* reclamo ex art. 10 Reg. att. art. 2, cc. 5-bis e 5-ter, del D.lgs. n. 179/2007 denunciando la violazione degli obblighi informativi e di profilatura, con conseguente restituzione di tutto quanto dal medesimo versato ovvero il risarcimento del danno patito determinato in euro 500.000 pari al danno residuo patito (doc. 9 fascicolo attoreo);
- che il reclamo veniva respinto in data 04.05.2021 in quanto la valutazione di appropriatezza era stata effettuata correttamente senza potere esprimere un giudizio di adeguatezza sull'operazione effettuata;
- che, infatti, il servizio di *trading on line* era svincolato dal servizio di consulenza finanziaria prestato dalla *CP_1* che non vi era stata una proposta di acquisto del titolo ma un suo acquisto autonomo da parte del cliente;
- che, inoltre, la banca evidenziava che il *Parte_1* aveva esperienza nel campo di intermediazione finanziaria come dichiarato nel questionario di profilatura (doc. 9 e 3.a fascicolo attoreo);
- che veniva introdotto il procedimento innanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) deciso con provvedimento di rigetto n. [REDACTED];

- che l'Cont affermava che le perdite sofferte dal cliente non erano conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario ma conseguenza di investimenti posti in essere in modo autonomo e consapevole (doc. 11 fascicolo attoreo);
- che tali conclusioni non erano condivisibili e si rendeva necessario adire il Tribunale;
- che, infatti, CP_I era incorsa in plurime violazioni agli obblighi cui era tenuta ai sensi del TUF e del Regolamento Consob tra cui: a) avere violato l'obbligo informativo ex art. 21 TUF, b) non avere aggiornato la MIFID del cliente proponendo prodotti non in linea, c) non avere approfondito il profilo finanziario del cliente, d) avere acconsentito ad operazioni del cliente disallineate rispetto al reale profilo;
- che, quindi, vi era la responsabilità dell'intermediario per la non corretta prestazione dei servizi di investimento con riguardo agli obblighi informativi e dei doveri ex art. 21 TUF;
- che, trattandosi di un cliente al dettaglio, la CP_I avrebbe dovuto informarlo che il titolo sottoscritto non era appropriato ed il cliente avrebbe dovuto confermare l'ordine per iscritto riferendo di avere ricevuto le avvertenze dell'intermediario (pagina n. 3 di 14 allegato n.1 documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio);
- che, l'intermediario doveva condurre delle valutazioni per delimitare il perimetro dell'offerta proposta sulla piattaforma di trading on line in coerenza con la tipologia di cliente, individuando *ex ante* i prodotti non appropriati;
- che la CP_I sapeva che il prodotto 3OIL era ad alto rischio e, nonostante ciò, non aveva fornito le informazioni necessarie per, valutare caratteristiche e rischi in spregio alla comunicazione CP_2 del 22.12.2014;
- che il prodotto era stato offerto sulla piattaforma;
- che, nel dicembre 2019, la CP_I aveva effettuato una valutazione di adeguatezza evidenziando che il portafoglio di investimenti non era coerente a causa della presenza di un ETC (doc. 5 fascicolo attoreo);
- che, poco dopo, nei mesi di gennaio-marzo 2020 egli immetteva sul proprio dossier titoli ordini per complessivi n. 2.250.000 titoli ETC e la CP_I ometteva di fornire le informazioni circa l'elevata rischiosità finanziaria;
- che, in data 09.03.2020, apprendeva che la società emittente aveva pubblicato l'avviso di *compulsory redemption* (riscatto obbligatorio) di tali titoli, asseritamente dovuto al calo del prezzo del petrolio, che aveva condotto il fornitore di *swap*, [REDACTED]

CP_4 a concludere anticipatamente gli *swaps* sottostanti agli ETC

e

- che il giorno dopo la ██████████ inoltrava formale domanda di sospensione e *delisting* dai mercati indicando l'importo del rimborso pari a 0.016622USD per ogni titolo "*Pt_2*", con un rendimento, dunque, del -90,73 % rispetto alla chiusura precedente del 6.03.2020 pari a 0,1905 USD (doc. 7 fascicolo attoreo);
- che riceveva un rimborso di euro 33.9871,75 (doc. 4 fascicolo attoreo) a fronte di un investimento di euro 727.557,73;
- che la perdita economica era conseguenza dell'inadempimento agli obblighi di consulenza e informazione periodica;
- che l'intermediario aveva inserito nella vetrina *on line* strumenti finanziari non conformi al profilo di correntista *retail*, non aveva fornito il Kid informativo del prodotto 3OIL ed aveva violato le disposizioni in materia di informazione sulla rischiosità del titolo;
- che le obbligazioni di informazione specifica gravano sull'intermediario persino nel caso di *cd. execution only*;
- che era ragionevole presumere, secondo il "*principio del più probabile che non*", che, se fosse stato correttamente informato sulle caratteristiche del prodotto, si sarebbe orientato in modo differente;
- che il danno patito era pari alla differenza tra quanto investito e quanto rimborsato.

Si costituiva CP_1 contestando tutto quanto *ex adverso* affermato e, in particolare, eccependo:

- che, in data 29.03.2011, il Parte_1 concludeva con Controparte_5 [...] (fusa per incorporazione in CP_1) un contratto per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari (doc. 2 fascicolo convenuto), relativo al contratto di custodia e amministrazione per il deposito titoli n. ██████████ (doc. 3 fascicolo convenuto);
- che, al momento della sottoscrizione, il Parte_1 dichiarava di avere ricevuto, letto e compreso il "*Documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione*

- di ordini riguardanti strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari” ove la CP_1 illustrava le tipologie di strumenti finanziari in cui investire, le modalità di valutazione dei rischi di uno strumento finanziario, dei rischi insiti nell’utilizzo di reti telematiche (doc. 4 fascicolo convenuto);*
- che lo stesso giorno il cliente chiedeva l’attivazione del servizio *trading online* mediante sottoscrizione di un atto integrativo del contratto quadro, esplicativo, tra l’altro, dei rischi del servizio (doc. 5 fascicolo convenuto);
 - che lo stesso giorno compilava il questionario MIFID dove dichiarava, in particolare, di avere un livello di *“esperienza alta”* in quanto *“opero/ho operato con frequenza su strumenti obbligazionari (anche con strutture complesse) o azionari, in euro o in divisa, opero/ho operato direttamente anche con strumenti non quotati o appartenenti a mercati di paese emergenti”* e di avere un obiettivo di investimento volto a *“ottenere un ragionevole incremento del capitale investito. Sono disposto ad assumere rischi complessivi medi aspirando a rendimenti discreti ed accettando la possibilità di moderate perdite in conto capitale”* (doc. 6 fascicolo convenuto);
 - che, dunque, il *Parte_1* compiva operazioni in autonomia sulla piattaforma web della Banca;
 - che, il 27.10.2017, sottoscriveva un servizio di consulenza di portafoglio il quale, però, non comprendeva il canale di *trading on line* ferma restando la valutazione di appropriatezza svolta dalla Banca (doc. 8 fascicolo convenuto);
 - che, il 22.06.2018, veniva sottoposto un nuovo questionario Mifid dove il *Parte_1* dichiarava di avere un obiettivo di investimento volto a *“incrementare in maniera molto consistente il capitale investito”* e, dunque, di essere *“disposto a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziale anche superiori”*;
 - che, nel questionario, dichiarava che, in caso di oscillazione negativa di valore del prodotto finanziario, *“pur essendo colto da preoccupazione non vendere il prodotto finanziario in perdita se in linea con le mie finalità di investimento”* e di avere un livello di esperienza tale da permettere di operare *“direttamente o tramite gestore specializzato in ottica speculativa su diverse tipologie di strumenti finanziarie, ivi compresi strumenti di tipo derivativo e con qualsiasi livello di volatilità”*;

- che il *Parte_1* aveva iniziato ad effettuare operazioni sul titolo *Pt_2* sin dal 2018 ottenendo un guadagno pari a euro 116.363,63 tra il 2018 e il 2019 (doc. 10 fascicolo convenuto);
- che, pertanto, al cliente era ben noto quel tipo di strumento finanziario;
- che anche l'*Cont* aveva rigettato le domande dell'attore perché infondate (doc. 13 fascicolo convenuto);
- che, con riferimento alle operazioni contestate, trovava applicazione il Regolamento Intermediari 20307/2018;
- che gli obblighi dell'intermediario erano suddivisi in a) informazione attiva e passiva e b) valutazione e si declinavano in modo diverso a seconda del servizio di investimento;
- che il tipo di servizio reso al *Parte_1* era quello di "servizio di ricezione e trasmissione ordini" gestito in piena autonomia dal cliente;
- che, trattandosi di investimenti effettuati a distanza, le informative erano visibili on line e che il cliente avrebbe dovuto analizzare le informazioni disponibili;
- che la *CP_1* aveva assolto agli obblighi di informazione attiva precontrattuale mediante il *Documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari* ove erano indicati gli strumenti in cui investire e le modalità di valutazione del rischio;
- che, inoltre, nella pagina personale on line, il cliente poteva visionare il nome, il mercato di quotazione, la quantità o il numero pezzi in portafoglio, il prezzo medio di carico, il prezzo medio di mercato, il controvalore di mercato e quindi il profitto/perdita in euro e in percentuale rispetto agli strumenti in cui aveva già compiuto operazioni;
- che, per tutti gli strumenti/titoli era prevista una scheda di dettaglio con le singole informazioni e, nella sezione "analisi", il cliente aveva un elenco personalizzato dei titoli su cui era interessato;
- che, quindi, il *Parte_1* poteva verificare le informazioni sul titolo prima di porre in essere le operazioni contestate;
- che, inoltre, la *CP_1* inviava una rendicontazione periodica (doc. 15 fascicolo convenuto);

- che le informazioni fornite erano le stesse dei due anni precedenti in cui il Parte_1 operava sempre in CP_6 generando dei guadagni così come in altri titoli identici a quello oggetto di causa;
- che, anche gli obblighi di informazione passiva, erano stati assolti al momento della profilatura del cliente nel 2011 e nel 2018 regolarmente sottoscritti e mai disconosciuti (doc. 6 e 9 fascicolo convenuto);
- che, dalla lettura dei questionari, emergeva il profilo di un investitore esperto avvezzo ad investimenti rischiosi e speculativi;
- che, comunque, il titolo Pt_2 non era nuovo per il Cliente posto che era già stato acquistato sin dal 2018 (doc. 10 fascicolo convenuto) e che l'attore aveva continuato ad operare in ETC della stessa tipologia anche successivamente a quelli per cui è causa (doc. 15 fascicolo convenuto);
- che, nelle ipotesi di investimento ex art. 1 co. 5 TUF, la CP_1 doveva solo valutare l'appropriatezza ma non anche l'adeguatezza dell'operazione;
- che per definire un'operazione appropriata, era sufficiente che il cliente avesse conoscenza ed esperienza nello strumento richiesto indipendentemente dal grado di rischio e complessità del titolo oggetto di investimento;
- che, inoltre, il giudizio doveva essere comunicato solo se negativo ma che non era ostativo a che il Cliente compisse, comunque, l'operazione;
- che la valutazione aveva dato esito positivo in quanto il cliente aveva esperienza e conoscenza dei titoli ^{Con} avendo, tra l'altro, operato in operazioni di investimento e disinvestimento del medesimo strumento finanziario sin dal 2018;
- che non poteva trovare applicazione la Comunicazione CP_2 del 22 dicembre 2014 n. 0097966 in materia di prodotti complessi avendo la CP_1 svolto esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione ordini, senza alcuna attività distributiva;
- che, infatti, l'ETP ■■■ era acquistabile anche dal cliente al dettaglio tanto che nel KID si leggeva che il prodotto era destinato ad investitori al dettaglio;
- che, dal servizio di consulenza, era espressamente esclusa la piattaforma di *trading online*;
- che l'intento speculativo del Parte_1 era evidente posto che, pur avendo ricevuto il report periodico sull'adeguatezza del portafoglio che comunicava un eccesso

- di concentrazione di titoli complessi, il cliente aveva proseguito nell'acquisto della medesima tipologia di strumenti finanziari;
- che la finalità speculativa si evinceva anche nelle dichiarazioni contenute nei questionari Mifid;
 - che, in ogni caso, a livello di *quantum* risarcitorio i danni asseritamente patiti erano rimasti privi di prova e, comunque, dovevano essere limitati a quelli prevedibili;
 - che, in caso di condanna della *CP_I* avrebbe dovuto essere detratto l'importo di euro 116.363,36 costituente il guadagno che il *Parte_I* aveva ottenuto dai medesimi titoli nel 2018 e 2019;
 - che, inoltre, avrebbe dovuto essere valorizzato ex art. 1227 c.c. il comportamento incauto del cliente che ometteva di verificare l'andamento dei titoli;
 - che, comunque, non era stato provato il nesso di causalità tra il comportamento della *CP_I* ed il danno subito posto che, dagli elementi assunti, il *Parte_I* avrebbe, comunque, effettuato operazioni di investimento in quel titolo avendo già guadagnato in passato;
 - che, quindi, il danno era da imputarsi completamente al cliente;
 - che gli interessi richiesti dovevano semmai decorrere dalla data della domanda;

Insisteva per il rigetto delle domande e, in via subordinata nella limitazione del danno ex art. 1225 e 1227 c.c. con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite e del danno ex art. 96 co. 1 c.p.c.

La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la discussione.

Successivamente l'udienza di discussione subiva vari rinvii.

Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato applicato presso il Tribunale di Matera ex art. 3 d.l. n. 117/2025.

Chiamata all'udienza cartolare del 16.01.2026, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 cpc.

*

La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di *CP_I* nell'ambito del contratto di intermediazione finanziaria con servizio di *trading online* sottoscritto con il

Parte_1 (doc. 2 e 5 fascicolo creditore) e conseguente condanna della convenuta al pagamento dei danni occorsi al cliente per l'azzeramento del capitale investito.

In particolare, il **Parte_1** si duole del fatto che la **CP_1** gli aveva proposto, tramite piattaforma di *trading on line*, alcuni strumenti finanziari non in linea con la classificazione di *Cliente retail* omettendo ogni giudizio di appropriatezza sui titoli in assenza di una profilatura recente; evidenzia, inoltre, che a causa di queste omissioni, aveva sottoscritto alcuni titoli ad altissimo rischio (cd. **██████████**) i quali avevano comportato una perdita di circa -90,73% del capitale investito.

1. Sul riparto dell'onere della prova.

Anzitutto, trattandosi di un giudizio volto alla declaratoria dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario, si richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale ha ribadito principi ormai consolidati e cioè che *"In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal Tuf, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta"* (Cassazione civile sez. I, 14/05/2025, n.12951).

2. Nel merito.

Ai fini di una migliore comprensione della presente statuizione, il Tribunale ritiene necessario dare atto della circostanza fattuali emerse in modo pacifico nel corso del giudizio.

In primo luogo, è indubbio che tra la **CP_1** e il **Parte_1** fosse in essere il contratto **Pt_3** n. **██████████** del 29.03.2011 *"per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari rivolto ai clienti al dettaglio"* relativo al conto deposito titoli n. **██████████** e al collegato conto corrente n. **██████████**

(doc. 3 fascicolo convenuto) e che, lo stesso giorno, il *Parte_1* richiedeva il servizio di *Trading online* mediante sottoscrizione di atto integrativo del contratto quadro (doc. 5 fascicolo convenuto).

È, poi, emerso che il *Parte_1* aveva richiesto successivamente, nell'anno 2017, "l'attivazione del servizio di consulenza di portafoglio in materia di investimenti" con sottoscrizione del relativo contratto (doc. 8 fascicolo convenuto); tale titolo contrattuale, tuttavia, in questa sede non interessa poiché sono contestate inadempienze della *CP_I* nella gestione della piattaforma di *trading on line* che è espressamente esclusa all'art. 3 pt. VII del contratto di consulenza.

È, poi, provato in atti che al *Parte_1* era stato sottoposto due volte il questionario Mifid sia nel 2011 che nel 2018 (doc. 6 e 9 fascicolo creditore); tali questionari sono stati regolarmente sottoscritti e la firma non è stata disconosciuta. Tra l'altro, come noto, in caso di contestazione, "grava sul cliente provare la non corrispondenza alla realtà di quanto da egli dichiarato e la conoscenza da parte dell'intermediario o quanto meno l'agevole conoscibilità delle circostanze dalle quali poter desumere la situazione soggettiva reale dello stesso cliente" (Corte appello Bologna sez. III, 09/06/2020, n.1585).

Ora, nel questionario 2011, il Cliente era stato definito "consumatore al dettaglio" con

ESPERIENZA ALTA: OPERO/HO OPERATO CON FREQUENZA SU STRUMENTI OBBLIGAZIONARI (ANCHE CON STRUTTURE COMPLESSE) O AZIONARI, IN EURO O IN DIVISA, OPERO/HO OPERATO DIRETTAMENTE ANCHE CON STRUMENTI NON QUOTATI O APPARTENENTI A MERCATI DI PAESI EMERGENTI

e

PROFILO ACCUMULAZIONE: IL MIO OBIETTIVO E' OTTENERE UN RAGIONEVOLE INCREMENTO DEL CAPITALE INVESTITO. SONO DISPOSTO AD ASSUMERE RISCHI COMPLESSIVI MEDI ASPIRANDO A RENDIMENTI DISCRETI ED ACCETTANDO LA POSSIBILITA' DI MODERATE PERDITE IN CONTO CAPITALE;

Nel questionario del 2018, invece, il Cliente, sempre qualificato come "consumatore al dettaglio", aveva dichiarato di avere la finalità di "incrementare in modo consistente il capitale investito" con "possibilità di sopportare perdite potenziali anche superiori al 10%".

Ha, poi, dichiarato che, a fronte di una improvvisa oscillazione negativa anche del 20%, "Pur essendo colto da preoccupazione non venderei il prodotto finanziario in perdita se in linea con le mie finalità di investimento". Nel questionario il *Parte_1* aveva dato, inoltre, atto di conoscere la tipologia di titoli ^{Con} e la loro funzione a leva e aveva dichiarato: "Opero / ho operato direttamente o tramite un gestore specializzato in ottica speculativa su diverse

tipologie di strumenti finanziari, ivi compresi strumenti di tipo derivativo e con qualsiasi livello di volatilità”.

In terzo luogo, è emerso - e la circostanza non è stata specificatamente contestata dall'attore - che la piattaforma di *trading on line* conteneva il listino di tutti gli strumenti su cui era possibile compiere operazioni, con le singole schede di dettaglio in cui rinvenire le informazioni del titolo. In particolare, cliccando sulla “scheda titolo” dalla piattaforma appariva una schermata riassuntiva delle informazioni sulla quotazione oltre ad altre schede contenenti grafici, documenti e analisi varie.

In particolare, il KID [REDACTED] (doc. 6 fascicolo attoreo) fornito dall'emittente e messo a disposizione della CP_I sulla piattaforma di *trading on line* riferiva che il prodotto era un “*Exchanged-traded note di diritto inglese dematerializzate e non registrate, correlate al [REDACTED] tramite operazioni swap (“Swap”) stipulate con controparti idonee (“Controparti swap”)*” destinato a “*ad investitori al dettaglio dotati di informazioni basiche che: (i) sono in grado di sostenere una perdita di capitale, non mirano alla conservazione del capitale e non cercano una garanzia di conservazione del capitale; (ii) hanno conoscenze o esperienze specifiche in relazione ad investimenti in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) cercano un prodotto che offra un'esposizione alla performance delle attività sottostanti ed hanno un orizzonte temporale di investimento coerente con il periodo raccomandato di detenzione dei titoli più sotto indicato (periodo d'investimento consigliato: 1 giorno)*”. Tra gli obiettivi indicati nel KID, era poi segnalato che “*Questo prodotto può essere negoziato su diverse borse, a propria discrezione. È possibile perdere tutto l'investimento iniziale, ma non di più*” con un indicatore di rischio di 7/7 (il più elevato).

Non coglie nel segno la doglianza del Parte_I di non avere avuto a disposizione il KID informativo in quanto la documentazione era consultabile direttamente sulla piattaforma *on line*; d'altronde, operando l'attore in modalità “*servizio di ricezione e trasmissione ordini*” ed in assenza del servizio consulenza, aveva l'onere di leggere attentamente la documentazione informativa fornita on line con il prodotto.

Ad ogni buon conto una domanda di risarcimento fondata sull'omissione del KID avrebbe potuto trovare accoglimento solo ove l'attore avesse dimostrato che il danno era stato cagionato dal fatto di avere avuto un'informazione scorretta o di non avere avuto un'informazione necessaria e richiesta dal Regolamento; nel caso di specie, tale onere

probatorio non risulta assolto visto che l'attore non ha dimostrato, nemmeno per presunzioni, che ove avesse avuto tutti i dettagli sul prodotto, non lo avrebbe acquistato.

Al contrario è risultato che il Parte_1 aveva già operato sugli stessi identici titoli, muniti dello stesso KID, nel corso del 2018 e del 2019 e, quindi, conoscesse non solo le modalità di rendimento ma anche l'indicatore di rischio ad essi collegati oltre ad avere riportato un significativo guadagno da tali titoli che lo avevano indotto a proseguire nelle operazioni di acquisto anche all'inizio del 2020.

Leggendo il KID 3OIL risulta che le informazioni in esso contenute consentivano al cliente di avere una piena comprensione dei rischi molto elevati connessi allo strumento, essendo chiaramente segnalata la possibilità di dovere subire le scelte dell'emittente circa la durata dello stesso e di perdere l'intero capitale, come è avvenuto nel caso di specie.

Ed infatti, tra l'8 e il 9 marzo 2020, si verificava una *Severe Overnight Gap Event Threshold* con conseguente estinzione degli swap sottostanti agli strumenti finanziari e risoluzione di quest'ultimi mediante riscatto obbligatorio ad un valore di -90,73% rispetto al valore del venerdì precedente.

Così delineati i fatti di causa e valorizzata la documentazione più rilevante, il Tribunale dovrà andare a verificare se CP_1 possa essere ritenuta inadempiente rispetto alle obbligazioni pattuite ed imposte a livello regolamentare nel settore dei mercati finanziari e, quindi, se sussista un nesso di causalità tra l'asserito inadempimento e l'evidente danno sofferto dal Parte_1.

Ora come noto, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, l'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e la normativa secondaria contenuta nel Reg. CP_2 n. 11522 del 1998, prescrivono obblighi specifici in capo agli intermediari sia nella fase precedente alla stipulazione del contratto quadro che al momento delle singole disposizioni.

Tali obblighi verso l'investitore attengono, da un lato all'"informazione c.d. passiva", intesa quale acquisizione di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio e, dall'altro, all'"informazione c.d. attiva" intesa quale messa a disposizione di indicazioni esaustive circa la natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni richieste e la segnalazione di quelle non adeguate/appropriate. Successivamente tali obblighi sono stati potenziati mediante la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio c.d. MiFID (*Markets in financial instruments directive*) rivista nella Direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II,

entrata in vigore in data 3.1.2018 e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n.600/2014 (c.d. MiFIR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

È intervenuta, poi, la Delibera CP_2 15 febbraio 2018 n. 20307 (nel Supplemento Ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018) con cui veniva emanato il nuovo Regolamento (c.d. Regolamento Intermediari) recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), entrato in vigore il 20 febbraio 2018. Ora, gli ordini per cui è causa venivano, pacificamente, impartiti dal Parte_I direttamente sulla piattaforma di *trading on line* mediante il *“servizio di ricezione e trasmissione ordini”* e non a fronte della consulenza dell’intermediario; è emerso, nel corso del giudizio, che tale servizio fosse espressamente escluso dall’attività di consulenza di cui al contratto sottoscritto nel 2017.

Se così è la CP_I non era gravata dal valutare l’adeguatezza degli investimenti ex art. 40 TUF ma solo la loro appropriatezza ex art. 42 TUF. A tale fine, si ricorda che la valutazione di adeguatezza si basa *“sulla relazione tra la tipologia dell’investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente”* nell’ambito di un servizio di consulenza, mentre la valutazione di appropriatezza, in assenza di un servizio di consulenza, è volta a valutare se l’operazione finanziaria sia appropriata al profilo e agli obiettivi di investimento del cliente ponendo *“l’investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l’operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l’altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare”*; in sostanza, si deve guardare *“al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l’appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l’adeguatezza”* (Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 14/02/2025), n.3759).

Nessun rilievo acquista la Comunicazione n. 0097996 del 22-12-2014 riferita ai prodotti ad alta complessità; ed infatti, con tale comunicazione, la CONSOB individua un elenco di prodotti complessi e, poi, restringe l’elenco ai prodotti elencati nei pt. 4.2.3. da I a V avvertendo che – normalmente – non sono adatti al cliente al dettaglio ma affermando, altresì, che la CP_I può, comunque, distribuirli motivandone le ragioni; il Parte_I non ha, però, provato – nemmeno mediante deposito di una consulenza tecnica di parte - perché gli CP_6 dovevano ritenersi inclusi nella lista dei prodotti *“non consigliati”* (e comunque non vietati) mentre la CP_I ha chiarito che il prodotto nasceva proprio per

essere collocato presso il cliente al dettaglio (così si legge nel testo del KID 3OIL). Al fine di provare la natura di prodotto non appropriato rientrante nella lista ristretta dei prodotti non consigliati dalla CP_2, l'attore aveva, invece, chiesto l'ammissione di una CTU; la consulenza, però, non è stata ammessa avendo evidenti finalità esplorative e suppletive di una mancata allegazione da parte della parte che ne aveva il relativo onere in giudizio ex art. 2697 c.c.

La natura del [REDACTED] quale prodotto complesso non consigliato è rimasta, quindi, sfornita di prova con conseguente non applicabilità della comunicazione CP_2 in tema.

Quanto agli obblighi informativi attivi, è emerso che ciascun titolo avesse la propria scheda di dettaglio rinvenibile nella piattaforma online; quanto agli obblighi informativi passivi, è emerso che la CP_1 aveva correttamente profilato il Parte_1 sia nel 2011 che nel 2018, come precedentemente indicato, e che il profilo emerso era di un cliente retail con una spiccata propensione ad un rendimento elevato con accollo dei relativi rischi.

Alla luce di tali circostanze, ribadendo che l'appropriatezza si valuta *"al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso"* ponendo *"l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare"* (Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 14/02/2025), n.3759), gli CP_6 veniva considerati dalla CP_1 "appropriati" al Parte_1 (doc. 14 fascicolo convenuto) con la conseguenza che non veniva attivato alcun meccanismo di informazione dei rischi associati.

D'altronde, il Parte_1 non ha provato nemmeno le ragioni per cui lo strumento [REDACTED] – sicuramente di natura complessa - fosse inappropriato rispetto alla sua profilatura del 2018, ove era emersa una volontà del cliente di *"incrementare in modo consistente il patrimonio"* anche mediante strumenti a leva di cui conosceva sufficientemente le caratteristiche ed i rischi; se così è, non si vede il motivo per cui la CP_1 avrebbe dovuto escludere dalla lista degli strumenti appropriati proprio il CP_6.

Risulta, invece, che la valutazione della CP_1 abbia tenuto conto delle risultanze della profilatura del cliente con la conseguenza che non emergono profili di censura ad essa addebitabili.

Invero, anche ove si volesse affermare che il titolo era inappropriato per l'attore, non può non rilevarsi che appare del tutto assente il nesso di causalità tra l'omesso avviso di non appropriatezza al momento degli ordini ed il pregiudizio subito dell'attore.

Ed infatti, è del tutto indimostrato che, ove l'attore fosse stato informato della non appropriatezza dei prodotti █████ al momento degli ordini, lo stesso avrebbero desistito dall'operazione; sul punto le risultanze di causa depongono in senso del tutto contrario.

In primo luogo, come detto, il Parte_I conosceva il prodotto Pt_2 per averlo già acquistato nel 2018 e nel 2019 ed avere conseguito utili dall'effetto leva che lo caratterizzava (doc. 15 fascicolo creditore); in secondo luogo, nella comunicazione di valutazione dell'adeguatezza del portafoglio inviata qualche mese prima delle operazioni contestato e cioè a dicembre 2019 (doc. 5 fascicolo attoreo), la CP_I aveva evidenziato all'attore che il suo portafoglio non era coerente con il profilo d'investimento a causa di una concentrazione su strumenti complessi e, nonostante ciò, il mese dopo l'attore aveva comunque investito ancora sullo stesso titolo e su titoli di tipologia identica (doc. 15 fascicolo attoreo).

In terzo luogo, poi, il Parte_I aveva continuato ad investire in titoli del medesimo genere anche successivamente al marzo del 2020 e, quindi, anche dopo avere riscontrato nei fatti la possibilità di perdere l'intero investimento. Questa circostanza acquisisce un rilievo particolare perché dimostra, non solo la propensione ad investimenti ad alto rischio, ma proprio la volontà dell'attore di investire in un particolare tipo di investimento (ETP a leva) e, ciò nonostante, l'ingente perdita già subita; da ciò discende l'assenza di ogni responsabilità della Banca per il danno subito dall'azzeramento del capitale del cliente.

3. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.

Parte convenuta ha chiesto, altresì, che parte attrice venga condannata ai sensi dell'art. 96 co. 1 cpc.

Ora, come è noto, nel caso di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. è richiesta - oltre alla domanda della parte - la prova del danno, liquidabile anche d'ufficio, ma solo ove il danno risulti, comunque, provato; in particolare, tale prova, seppure ammissibile mediante presunzioni, non può essere individuata *in re ipsa* nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.

Orbene, nel caso in esame, non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi il convenuto sarebbe stato costretto ad affrontare per contrastare l'ingiustificato comportamento della controparte (oltre, chiaramente all'esborso

economico del presente giudizio pienamente ristorato mediante la condanna alle spese di parte attrice).

La richiesta di condanna deve, quindi, essere rigettata.

4. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza di *Parte_I* e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 260.000 a euro 520.000 – parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria).

PQM

Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:

- rigetta le domande avanzate da *Parte_I* ;
- rigetta la domanda avanzata da parte convenuta ex art. 96 co. 1 c.p.c.;
- condanna *Parte_I* alla rifusione in favore di *CP_I* [...] delle spese di lite che liquida in euro 17.252 oltre spese generali e CPA come per legge ed IVA se dovuta.

Così deciso in Matera 22.01.2026